

Spett.le  
**SUAP di Valbrenta**  
PEC: [suap.vi@cert.camcom.it](mailto:suap.vi@cert.camcom.it)

Spett.le  
**Alban Giacomo S.p.A.**  
Via A. De Gasperi, 75  
36060 - Romano d'Ezzelino (VI)  
PEC: [pec@pec.tonipaolin.it](mailto:pec@pec.tonipaolin.it)

**OGGETTO:**

Elettrodotto a 132 kV "Arsiè – Carpanè cd Collicello"  
codice 23589E1 campata tra i sostegni n. 104/A-105/A  
**COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.00143780245-**  
**29072020-1230 - SUAP 9402 - 00143780245 ALBAN**  
**GIACOMO SPA –**

Con riferimento alla Vs. del 25/08/2020 in oggetto, acquisita dal nostro protocollo al n. GRUPPO TERNA/A20200052885, Vi informiamo che l'area in parola è attraversata dall'elettrodotto a 132 kV "Arsiè – Carpanè cd Collicello", codice 23589E1 campata tra i sostegni n. 104/A-105/A, di proprietà di Terna S.p.A..

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Visti gli interventi di cui al certificato finale di collaudo delle opere di nostra competenza sul tratto di linea in parola, trasmesso in data 22/07/2016 al Ministero dello Sviluppo Economico con ns. protocollo TERNARETISR/P20160000207 per comodità in allegato alla presente, Vi comunichiamo quanto segue.

In riferimento al D.M. 449 del 21 marzo 1988 il progetto risulta compatibile con il nostro elettrodotto.

In relazione alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001, ed il relativo decreto attuativo, le opere oggetto di intervento risultano esterne alla fascia di rispetto di cui al DM 29 maggio 2008, pertanto compatibile con destinazioni ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico, ovvero a luogo adibito a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.

Il progetto dovrà in ogni caso rispettare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- I fabbricati non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- L'eventuale installazione di torri o lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalle norme CEI 64-7 e 64-8 (tenuto conto, tra l'altro, dello

sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;

- Non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto al di sotto i conduttori in quanto, con l'accrescimento, la vegetazione ostacolerà il regolare esercizio della linea elettrica.

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il Responsabile  
AOT di Pd – Unità Impianti di Vittorio Veneto

UIVVE/AD/ R-U-23589E1-0-CX-10006

COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.00143780245-29072020-1230 - SUAP 9402 - 00143780245 ALBAN GIACOMO SPA – Risposta  
Copia a UIVVE

Allegati trasmessi da Terna Rete Italia S.p.A.:

- RE23589E1CCX00003 campi-signed.pdf
- P\_MiSE\_DIA\_collaudo\_finale.pdf

#### **D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83**

#### **LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.